IL CASO.it

Numero registro generale 17616/2019
Numero sezionale 1498/2026
Numero di raccolta generale 21782/2026
Data pubblicazione 25/06/2026

'AULA B'

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa LUCIA ESPOSITO – Presidente –

Dott.ssa FABRIZIA GARRI – Consigliera –

Dott. FABRIZIO GANDINI – Consigliere –

Dott.ssa SIMONA MAGNANENSI – Consigliera –

Dott. ANGELO CERULO – Consigliere Rel. –

R.G.N. 17616/2019

Cron.

Rep.

P.U. 24/3/2026

Pensione di vecchiaia e applicazione dell'art. 16 legge n. 233 del 1990.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17616-2019 proposto da:

DE VITIS GIUSEPPE, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MARCO DORIA e GIULIO INSALATA, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC dei difensori

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 304 del 2019 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, depositata il 2 maggio 2019 (R.G.N. 1099/2018).

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a443f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

Udita la relazione della causa, svolta all'udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa TIZIANA ORRÙ, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per il ricorrente, l'avvocato ALESSANDRO MARINI, in sostituzione, per delega scritta, dell'avvocato MARCO DORIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Udita, per il controricorrente, l'avvocata ANTONELLA PATTERI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

FATTI DI CAUSA

1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha accolto il gravame dell'INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda del signor Giuseppe De Vitis, volta a ottenere l'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 21 luglio 2012, in virtù dell'applicazione dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e del cumulo dei contributi versati nella gestione dipendenti e in quella commercianti.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che non si possono duplicare le settimane contributive comprese nel medesimo periodo. Ne consegue che «non è possibile raggiungere il diritto alla pensione mediante un numero di contributi che superi le 52 settimane in un anno» (pagina 3 della sentenza d'appello), come avviene nel caso di specie, sommando i contributi accreditati nelle due diverse gestioni.

Il signor De Vitis, pertanto, «non raggiunge il numero di contributi settimanali (780) necessari ai fini della pensione di vecchiaia» (la già richiamata pagina 3 della pronuncia impugnata), in base alle previsioni dell'art. 2, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consente di conseguire la pensione secondo i previgenti requisiti di assicurazione e di contribuzione ai «soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a43f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni e integrazioni».

2.– Contro la sentenza d'appello il signor Giuseppe De Vitis ricorre per cassazione, articolando due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell'originaria adunanza camerale.

3.– All'impugnazione l'INPS resiste con controricorso, illustrato da memoria in vista dell'udienza pubblica.

4.– La causa, dopo l'infruttuosa trattazione camerale del 27 febbraio 2025, è stata rimessa alla pubblica udienza del 24 marzo 2026.

5.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

6.– All'udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese, formulando le richieste riportate in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e censura la sentenza d'appello per aver fondato la decisione sull'art. 7 del d.P.R. n. 488 del 1968, applicabile alle sole pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (art. 5 del medesimo d.P.R. n. 488 del 1968): nel caso di specie, la pensione dovrebbe essere liquidata sul fondo speciale lavoratori autonomi, in virtù del cumulo previsto dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, e la previsione richiamata dalla Corte di merito sarebbe, dunque, inconferente.

2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990 e critica la sentenza d'appello per aver

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a43f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

limitato l'operatività del cumulo delle diverse quote, relative al lavoro autonomo e al lavoro dipendente, alla sola misura della pensione, negando ogni rilievo ai fini del sorgere del diritto. Il ricorrente sostiene la necessità di «procedere alla liquidazione di ciascuna singola quota indipendentemente dall'altra» (pagina 5 del ricorso per cassazione) e di sommare le quote calcolate secondo le rispettive discipline di competenza. Nessuna disciplina di legge imporrebbe «il taglio di contribuzione "sovrapposta", proprio in quanto regolarmente versata e, pertanto, riscossa dall'Istituto» (pagina 6 del ricorso).

3.– I motivi, per la connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere disattesi, alla luce delle seguenti considerazioni.

4.– Le critiche, nel loro complesso, interpellano questa Corte sul tema del cumulo dei contributi versati in differenti gestioni, allorché essi nel tempo si sovrappongano.

5.– Questa Corte è costante nell'affermare che «il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo-previdenziale unico, in base al quale l'assicurato può conseguire la liquidazione di una sola unitaria pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse a seconda delle situazioni ed anche delle discipline normative succedutesi nel tempo» (Cass., sez. lav., 7 luglio 2008, n. 18569, pagina 4 dei *Motivi della decisione*).

5.1.– L'art. 16 della legge n. 233 del 1990, invocato dall'odierno ricorrente a supporto delle censure, si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni), cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a443f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (Cass., sez. lav., 18 dicembre 2017, n. 30343). Nel sistema così delineato, «il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni opera solo ai fini della liquidazione di una pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi» (Cass., S.U., 21 dicembre 2005, n. 28261, pagina 10 dei *Motivi della decisione*).

5.2.– La previsione richiamata ha innovato «in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui il lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o più di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti. Rimane ferma la regola che in tal caso la liquidazione avviene presso una delle gestioni speciali, ma l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le varie gestioni, secondo le regole applicabili a ciascuna di esse» (sentenza n. 18569 del 2008, cit., pagina 6 dei *Motivi della decisione*).

5.3.– Come ha evidenziato anche il Pubblico Ministero nella memoria scritta (pagina 2), tale previsione, «pur facendo riferimento alla tecnica di riconoscimento del diritto alla pensione e di liquidazione della stessa utilizzata ai fini del coordinamento di sistemi pensionistici diversi sul piano comunitario o internazionale e più di recente anche sul piano interno (sistema della totalizzazione dei periodi contributivi e della liquidazione di "*pro-rata*" nell'ambito di ciascuno di essi), presenta la particolarità sostanziale di essere funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e ormai anche da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio. Si verifica quindi un cumulo di contributi effettivo e non meramente virtuale e la liquidazione di una pensione unitaria e non di pensioni diverse, collegate, in qualche misura, solo funzionalmente» (sentenza n. 18569

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a443f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

del 2008, cit., pagina 7 dei *Motivi della decisione*; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 5 marzo 2015, n. 4465, e 22 luglio 2010, n. 17237).

5.4.– Ne deriva che «In caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, la pensione va calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse (cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi, in base ad un'interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici» (Cass., sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16025, pagina 2 dei *Motivi della decisione*).

6.– Nel caso di specie, come osserva il Pubblico Ministero, il sistema dev'essere ricostruito anche alla stregua delle previsioni della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi).

6.1.– L'art. 20, in particolare, così stabilisce: «I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa,

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a443f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta: *a*) alla data della domanda, per la pensione di invalidità; *b*) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia; *c*) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti».

6.2.– L'art. 21 della medesima legge n. 613 del 1966, applicabile a coloro che possono far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si premura di specificare che «si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo: *a*) alla data della domanda, per la pensione di invalidità; *b*) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia; *c*) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti» (cfr., diffusamente, la pagina 3 della memoria scritta del Pubblico Ministero).

7.– L'incidenza del cumulo tanto sul conseguimento del diritto quanto sulla misura della prestazione, prevista *claris verbis* per la peculiare ipotesi di chi possa far valere periodi d'iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, deve peraltro riguardare periodi non coincidenti cronologicamente, come anche la memoria del Pubblico Ministero non manca di puntualizzare (conclusioni riportate a pagina 4).

7.1.– A favore di tali conclusioni milita un'esigenza di razionalità immanente al sistema, coerente con il meccanismo di peculiare "totalizzazione", prefigurato dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990.

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a43f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

Il legislatore, invero, persegue l'obiettivo di equiparare l'assicurato con contribuzione mista all'assicurato che vanti contributi soltanto presso una gestione autonoma e tale equiparazione implica che l'assicurato con contribuzione mista non possa «far valere due volte la stessa settimana contributiva», così come non può farla valere l'assicurato che vanti contributi soltanto presso una gestione autonoma (cfr., sul punto, la pagina 3 della memoria illustrativa dell'Istituto).

7.2.– Ciò non esclude che i contributi accreditati siano tutti valorizzati sul versante del *quantum* e della determinazione della prestazione pensionistica che dev'essere concretamente corrisposta.

8.– Alla luce dell'interpretazione sistematica della legge n. 233 del 1990 e della legge n. 613 del 1966, interpretazione che il ricorrente, nella memoria illustrativa depositata in vista dell'originaria adunanza camerale e nel corso della discussione, non ha confutato in modo persuasivo, non può essere accolta la pretesa di valorizzare la contribuzione per periodi cronologicamente "sovrapposti", ai fini del sorgere a diritto e, in particolare, dei requisiti per fruire del più favorevole regime previgente, secondo i dettami dell'art. 2, comma 3, lettera *a*), del d.lgs. n. 503 del 1992.

Tale pretesa travalica i limiti, testuali e sistematici, che presidiano la valorizzazione dei contributi in diverse gestioni nella prospettiva, rilevante nell'odierno giudizio, dell'*an* del diritto.

9.– Il ricorso dev'essere, in ultima analisi, respinto.

10.– La peculiare complessità delle questioni dibattute, anche in ragione dell'avvicendarsi degli interventi normativi e della difficoltà d'inquadrarli in un orizzonte sistematico, induce a compensare le spese del presente giudizio.

11.– L'integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a443f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

IL CASO.it

Numero registro generale 17616/2019
Numero sezionale 1498/2026
Numero di raccolta generale 21782/2026
Data pubblicazione 25/06/2026

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 24 marzo 2026.

Il Consigliere estensore — La Presidente

Angelo Cerulo — Lucia Esposito

Firmato Da: ANGELO CERULO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 369a43f37b2e0097 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa